



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza prot. n.COM 24/24 del 26/04/2024, assunta a prot. n.15713 in data 08/05/2024, con cui la Boscolo Bielo Ivano S.r.l., con sede in Venezia, ha chiesto l'autorizzazione all'ormeggio del moto/pontone denominato "SANTA MARTA" (6V30555) nello specchio acqueo antistante la sede della Direzione Marittima di Venezia, sita in bacino San Marco nel Comune di Venezia, per effettuare operazioni di consegna di elementi di impianto tecnico, a mezzo autogru, per conto dell'esercizio commerciale "Harry's Bar" il giorno 11 maggio 2024, dalle ore 00:01 alle ore 05:00;

VISTA: l'Ordinanza n.358 in data 08/05/2024 del Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - con la quale, durante la predetta fascia oraria:

- 1) è stata interdetta alla navigazione l'entrata e l'uscita in Rio dei Giardinetti, in quanto ostruita dal moto/pontone SANTA MARTA;
- 2) è stata sospesa l'attività del pontone "A" della fermata "Vallaresso" e del pontone di ponente della fermata "Giardinetti" mentre rimangono in servizio il pontone di ponente (lato Canal grande) dell'impianto "Vallaresso" e quello di levante del "Giardinetti";

VISTA: l'autorizzazione n.140/2024 in data 10/05/2024, rilasciata alla Società Boscolo Bielo Ivano S.r.l., per l'ormeggio del moto/pontone denominato "SANTA MARTA" (6V30555) nello specchio acqueo antistante la sede della Direzione Marittima di Venezia, sita in bacino San Marco nel Comune di Venezia;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione in bacino San Marco nel Comune di Venezia durante le operazioni di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

VISTO: il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno **11 maggio 2024**, dalle 00:01 alle 05:00, la Società Boscolo Bielo Ivano S.r.l. effettuerà operazioni di sbarco di elementi di impianto, a mezzo autogru, per conto dell'esercizio commerciale "Herry's Bar", nello specchio acqueo antistante la sede della

Direzione Marittima di Venezia, sita in **bacino San Marco** nel Comune di Venezia, con l'impiego del moto/pontone denominato "**SANTA MARTA**" (6V30555).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nel periodo di cui al "rende noto", è vietata la navigazione, la sosta (anche temporanea) e ogni altro uso pubblico nello specchio acqueo antistante la sede della Direzione Marittima di Venezia, sita in **bacino San Marco** nel Comune di Venezia, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza (c.d. area di intervento), con esclusione dell'unità impegnata nelle operazioni di che trattasi e ai mezzi navali della Guardia Costiera.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dalle operazioni in questione dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di manovra necessaria per il governo in sicurezza, in modo tale da non creare movimenti ondosi tali da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI INTERVENTO – SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA – BACINO SAN MARCO

